



COMUNE DI LEINI

C.A.P. 10040

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 011 - 99.86.308

Codice Fiscale e Partita IVA 01777400019

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 Modalità di svolgimento dell'attività.....	4
Articolo 3 Attività esercitabili da una stessa impresa – compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio.....	5
Articolo 4 Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività.....	6
Articolo 5 Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.....	6
Articolo 6 Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.....	9
Articolo 7 Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio.....	10
Articolo 8 Altre disposizioni igienico sanitarie.....	10
Articolo 9 Lozioni.....	10
Articolo 10 Aperture e trasferimenti.....	11
Articolo 11 Subingresso per atto tra vivi.....	11
Articolo 12 Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività.....	12
Articolo 13 Affido di poltrona/cabina.....	12
Articolo 14 Chiusura per ferie - sospensione e decadenza -cessazione.....	13
Articolo 15 Comunicazione dei provvedimenti - effetti.....	14
Articolo 16 Unità operativa - Responsabile del procedimento.....	14
Articolo 17 Obbligo di esposizione.....	14
Articolo 18 Orari di apertura e chiusura degli esercizi – esposizioni obbligatorie.....	15
Articolo 19 Vigilanza.....	15
Articolo 20 Sanzioni.....	15
Articolo 21 Modifiche al Regolamento.....	16
Articolo 22 Abrogazione ed entrata in vigore.....	16

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le attività di acconciatore ed estetista, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dalla L. n. 735/1984, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché dalla L.R. n. 54/1992 e dalla L. n. 174/2005, dalla L. n. 40 del 02/04/2007 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili, esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, anche presso convivenze o su proprietà particolari, ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2. L'attività professionale di acconciatore, esercitata indifferentemente su uomo e donna, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente.

Le imprese di acconciatura possono svolgere i predetti trattamenti e servizi anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi del regolamento (CE) 1223/2009 e s.m.i. e possono altresì svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure o pedicure estetico, ovvero rimozione dello smalto e semplice laccatura delle unghie.

3. L'attività professionale di estetista consiste nelle prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1, così come aggiornato dal D.M. 15 ottobre 2015, n. 206 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dal regolamento (CE) 1223/2009.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. Si considera inerente all'attività di estetista l'esercizio delle seguenti attività:

- a) centri di abbronzatura, solarium;
- b) attività di massaggio estetico e ginnastica estetica;
- c) attività di disegno epidermico, di micro pigmentazione o trucco semipermanente;
- d) manicure e pedicure;
- e) attività di onicotecnico;
- f) sauna, bagno di vapore e bagno turco (se finalizzate a trattamenti estetici).

5. Per "Centri di abbronzatura, solarium" si intende l'effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l'utilizzo di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone. I "Centri di abbronzatura, solarium" soggiacciono anche alle disposizioni ed agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/R del 07/04/2003.

6. Per "attività di massaggio e ginnastica estetica" si intendono le relative attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo.

7. Per “attività di disegno epidermico”, si intende l’insieme dei trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti solo a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, anche attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

8. Per “attività di micropigmentazione o trucco semipermanente” anche detta dermopigmentazione si intende l’attività consistente nella colorazione di figure e disegni, mediante l’introduzione nel derma di appositi pigmenti esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento dell’immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage). La deposizione di colori direttamente nel derma, anche se con caratteristiche tali da risultare semipermanente, comporta che l’attività sia assimilata a quella di tatuaggio nonché ai relativi obblighi e normative regionali.

9. Per “attività di onicotecnico”, si intende esclusivamente l’attività di applicazione di unghie artificiali mediante giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie ai fini di mero abbellimento del dito, senza trattamenti che incidano sulle unghie, rimovibile in qualsiasi tempo e senza effetti invasivi sul corpo umano.

10. Si considera non inerente all’attività di estetista l’esercizio delle seguenti attività:

- a) attività con finalità di carattere terapeutico;
- b) attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica;
- c) attività di tatuaggio;
- d) attività di piercing.

11. Per “attività con finalità di carattere terapeutico” si intendono le attività di carattere sanitario svolte da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale (es. massofisioterapista, terapista dell’abilitazione fisica, audioprotesista, podologo, ecc....).

12. Per “attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica”, si intendono le attività svolte nelle palestre nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica.

13. Per “attività di tatuaggio”, si intende l’attività consistente nella colorazione di figure e disegni artistici, indelebili, mediante l’introduzione nel derma di appositi pigmenti.

14. Per “attività di piercing”, si intende l’attività consistente nell’inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiali diversi, in varie zone del corpo.

15. Le attività di tatuaggi e piercing, soggiacciono alle disposizioni ed agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 22/05/2003 e s.m.i.

ARTICOLO 2 - Modalità di svolgimento dell’attività

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.

2. Nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali, tali attività possono essere eseguite presso il domicilio del cliente, su richiesta dello stesso, da parte delle imprese che già la svolgono in sede fissa; esclusivamente nei confronti di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, ovvero per particolari e straordinarie occasioni (come nei casi di persone impegnate in attività di moda e di spettacolo, matrimonio, comunioni, ecc...) purché chi direttamente effettua la prestazione sia in possesso della qualificazione professionale.

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali e simili, purché siano in possesso di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere svolte presso il domicilio dell' esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell' Autorità competente nei locali adibiti all' esercizio dell' attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.

5. Per ogni sede dell' impresa dove viene esercitata l' attività di estetista e/o acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare, coadiuvante o di un dipendente dell' impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della corrispondente qualificazione professionale.

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

6. Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, anche se a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o altro o in occasione di fiere o manifestazioni, possono svolgersi previa comunicazione contenente l' indicazione dei soggetti in possesso della qualificazione professionale che effettueranno le prestazioni e l' autocertificazione del rispetto delle condizioni igieniche-sanitarie, le quali devono essere appropriate all' attività effettivamente svolta.

La medesima comunicazione non è dovuta per iniziative direttamente legate all' attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.

7. Gli acconciatori, nell' esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l' esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, così come previsto dal c. 2 dell' art. 9 L. n. 1/1990.

8. La vendita di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, od altri beni accessori concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso da parte di imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento non è soggetta alla normativa in materia di commercio al dettaglio.

ARTICOLO 3 - Attività esercitabili da una stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio

1. Una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 non può essere titolare di più imprese artigiane.

2. Una stessa società, avente i requisiti di cui alla L. n. 443/1985, non può essere intestataria di un numero di esercizi superiore al numero di soci qualificati che operano professionalmente nell' impresa.

3. Una stessa impresa, non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 può essere intestataria di più esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso si deve comunicare al Comune la persona incaricata della direzione dell' azienda.

4. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio anche in forma di imprese esercitate nella stessa sede.

5. L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore o estetista dalla stessa impresa può essere svolto a condizione che il titolare o i soci o i direttori tecnici siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per svolgere le attività; in questo caso viene richiesto il possesso di distinti e separati ambienti (possono essere in comune i bagni e i locali non destinati ai trattamenti quali attesa e reception); nel caso in cui, per recesso dei soci o per altra causa, venissero a mancare una delle qualifiche, l'attività può essere adeguata di conseguenza.

6. L'esercizio congiunto in forma di imprese esercitate nella medesima sede delle attività di acconciatore ed estetista, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, può essere svolto a condizione che vengano definiti gli spazi oggetto delle singole attività e che ognuna delle due attività garantisca tutti i locali previsti dal titolo autorizzativo, nonché le rispettive responsabilità aziendali in relazione all'utilizzo degli spazi comuni, servizi, attrezzature, impianti e loro manutenzione tramite contratto scritto e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, da tenersi presso il locale affinché possa essere reso disponibile agli organi di vigilanza.

7. Un esercente che oltre alla propria attività sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per svolgere il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa, deve garantire che tale attività sia svolta da persona in possesso della qualificazione professionale oppure svolgere l'attività in orari diversi da quelli della/e sede/i principale/i.

ARTICOLO 4 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

- a) acconciatori, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- b) estetisti mq. 14.

2. Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3. Nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto dei due punti precedenti del presente articolo e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 5.

ARTICOLO 5 - Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:

- a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto sarà determinata in base alla normativa vigente in materia edilizia e di igiene del lavoro, di norma non inferiore a mt 3, eventualmente derogabile fino ad un minimo di mt 2,70;
- b) la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento e comunque tale da garantire un idoneo microclima; in caso di rapporto di aereazione naturale insufficiente deve essere installato un impianto di ventilazione meccanica o di climatizzazione che preveda immissione di aria esterna ed estrazione, corredato da documentazione riportante le caratteristiche tecniche dell'impianto che deve essere conforme a quanto previsto dalla norma di riferimento UNI 10339;

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia e se dislocati all'interno dei

locali adibiti all'attività dotati di antibagno con porta. I servizi devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:

- a) pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
- b) pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 2;
- c) dotazione di lavandino all'interno del locale, di tazza, e per quanto riguarda le estetiste è necessaria anche la doccia e nelle cabine di estetica in ognuna deve essere installato un lavandino. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di acconciatore, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

In caso di nuovi locali o ristrutturazione, se possibile, predisporre i WC con le caratteristiche di accessibilità per portatori di handicap.

3. Gli impianti tecnici e tecnologici (elettricità, gas, riscaldamento, ventilazione, ecc...) devono essere installati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e devono essere corredate da dichiarazioni di conformità ex L. n. 46/90 o Decreto Ministeriale n. 37/08. L'impianto elettrico dei Centri di estetica e Centri Solarium deve sottostare alla norma CEI 64-8/7, sez. 710 e nei casi previsti dotati di Progetto che deve essere allegato alla Dichiarazione di Conformità.

Inoltre dovrà essere effettuata la denuncia dell'impianto di terra, ove prevista (Decreto Legislativo n. 81/08).

4. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione.

I pavimenti devono avere superfici compatte e lavabili.

Il termine "lavabile" deve essere inteso in senso "stretto" ovvero deve trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfaldatura qualora vengono lavate con acqua e idoneo detergente e disinfettante.

5. Deve essere presente un locale sala d'attesa in relazione all'attività che si intende svolgere.

6. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi su parete piastrellata o di altra sostanza lavabile fino a mt. 2 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto e sifonati.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti. Regolarmente deve essere effettuata una accurata disinfezione di lavabi e vasche, pavimenti e superfici di lavoro con idoneo disinfettante quale ipoclorico di sodio dopo averli lavati con acqua e detergente.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e più rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., art. 63, 1° comma, allegato IV, requisiti dei luoghi di lavoro, punti 2.11, 2.12 e 2.13).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione

all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico sia medico; dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Qualora gli schienali dei sedili siano muniti di poggia testa, questo deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11. Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone, eventuali abrasioni e ferite presenti sulle mani vanno coperte, con cerotti resistenti all'acqua. In occasione di manovre a rischio di ferite o punture accidentali (manicure, pedicure, ecc.) vanno utilizzati guanti di lattice monouso di buona qualità;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale (manicure, pedicure), la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite, fatto salvo che sia possibile garantire l'assoluta igiene di suppellettili e attrezzature ad evitare il contagio di operatori e clienti;
- g) deve essere posta particolare attenzione alla pulizia e disinfezione di tutti gli strumenti metallici e non, che possano entrare in contatto accidentalmente con sangue umano. Tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua e detergente, devono essere disinfettati dopo il loro uso e prima del riutilizzo su nuovi clienti. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici, rasoi o altri strumenti metallici, deve eseguirsi con mezzi chimici o fisici.

Gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante calore. Per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione/sterilizzazione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, e di composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina. Qualora possibile è opportuno l'utilizzo di strumento monouso, in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga. I rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua, ovvero detersi e sciacquati, oltre che essere immersi nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le modalità (diluizione e tempi di posa) indicate nella scheda tecnica del prodotto specifico selezionato per la disinfezione dei differenti materiali di cui sono composti gli strumenti di lavoro (spazzole, pettini, forbici, rasoi, ecc...);

- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione; utilizzare solo strumenti taglienti e simili di tipo monouso, per quanto disponibili in commercio;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- m) le spazzole, pettini, bigodini, pinzette ed altri attrezzi non taglienti devono essere accuratamente lavate con acqua e detergente e disinfettate dopo ogni servizio;
- n) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- o) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerezioni dell'ambiente;
- p) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- q) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi e devono essere smaltiti da ditte autorizzate in quanto trattasi di materiale a rischio biologico.

13. L'approvvigionamento idrico deve avvenire tramite pubblico acquedotto. In caso contrario è necessario il possesso di un certificato di analisi di potabilità dell'acqua erogata nell'esercizio. Vi deve essere disponibilità di acqua calda e fredda. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore, o estetista devono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 2° comma, punto 8 della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

ARTICOLO 6 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti

1. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

2. L'attività di acconciatore può esercitarsi al letto di malati, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quanto l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura: per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso del Direttore Sanitario.

3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

4. L'attività di acconciatore può essere consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive e contagiose, quindi previo parere del Servizio di Igiene e

Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

ARTICOLO 7 - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

- a) i locali riservati all'attività dovranno essere nettamente separati ed indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e dotati di servizi igienici propri ed accessibili esclusivamente dai locali utilizzati dall'attività, i servizi igienici dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza wc;
- b) la dimensione dei locali utilizzati per l'attività dovrà rispettare le vigenti disposizioni in materia edilizia.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

ARTICOLO 8 - Altre disposizioni igienico sanitarie

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanze delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 9 - Lozioni

1. È vietato l'impiego di lozioni, solventi o tinture che contengano sostanze tossiche o prodotti che non corrispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

Comunque il contenuto in acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il 6%. È pure vietata l'adozione di procedimenti tecnici che non diano garanzia di innocuità. Gli addetti ai servizi di cui sopra dovranno usare guanti di gomma.

2. Dovranno comunque sottoporsi al controllo del Servizio di Igiene Pubblica i procedimenti tecnici usati nell'attività per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 10 - Aperture e trasferimenti

1. L'apertura e il trasferimento di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici-edilizi ed igienico sanitari.

2. La S.C.I.A. deve riportare:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore e/o estetista);
- d) autocertificazione antimafia.

3. A tale S.C.I.A. deve essere allegato il documento (o relativa autocertificazione) attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente, che deve sussistere:

- a) in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
- b) in caso di società in capo alla persona designata ad assumere la responsabilità tecnica come socio o con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
- c) documento (o relativa autocertificazione) comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario);
- d) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

4. Il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali, degli impianti e delle attrezzature va autocertificato contestualmente alla comunicazione dell'inizio attività (S.C.I.A.) da effettuarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.; comprendente pianta planimetrica dell'esercizio, in scala adeguata, sottoscritta dal richiedente ed indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza).

5. Eventuali modifiche strutturali rispetto a quanto riportato nella planimetria allegata all'autocertificazione igienico sanitaria dovranno essere comunicate al Comune, attraverso apposita modulistica reperibile tramite portale del S.U.A.P. di riferimento.

ARTICOLO 11 - Subingresso per atto tra vivi

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetica è subordinato ad una S.C.I.A. di inizio attività da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, riportante i dati indicati dall'art. 10, comma 2 lettere a), b), c) e d) ed accompagnata da:

- a) documentazione attestante il trasferimento dell'azienda (copia dell'atto di compravendita o simile, registrato o relativa autocertificazione);
- b) documento (o relativa autocertificazione) attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
 - in caso di società in capo alla persona designata ad assumere la responsabilità tecnica come socio o con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
- c) l'autocertificazione igienico sanitaria viene presentata in duplice copia su modulistica predisposta dall'A.S.L. (allegando duplice copia della pianta planimetrica dell'esercizio, in scala adeguata, sottoscritta dal richiedente ed indicante la destinazione dei singoli vani, la loro

superficie e l'altezza), in modo tale che una copia venga conservata dal Comune e una trasmessa all'A.S.L.

2. Il subentrante, in possesso dei requisiti può iniziare l'attività non appena presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

3. Qualora il subentrante non presenti la S.C.I.A. di cui al comma 1 entro il termine di un anno dall'avvenuta causa di subingresso decade dal diritto di esercitare l'attività.

ARTICOLO 12 - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, o, in mancanza di questi, gli eredi legittimi possono subentrare nella titolarità o nella gestione dell'azienda anche se privi dei requisiti della qualificazione professionale, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa S.C.I.A. deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento.

2. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, vengono meno gli effetti della presentazione della S.C.I.A. e l'attività deve essere cessata, salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 13 - Affido di poltrona/cabina

1. Unicamente per l'esercizio della tipologia di attività che si svolge conformemente a quanto previsto dal presente regolamento nei locali sede della medesima, le imprese in esercizio (cd. affidanti) possono concedere in uso a terzi (cd. affidatari), in possesso dei requisiti professionali e che esercitano in modo autonomo, una poltrona o una cabina della propria attività e, eventualmente, le attrezzature funzionali alla prestazione, svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie e fiscali, stipulando apposito contratto di affido di poltrona/cabina.

2. Il contratto, da stipularsi in forma scritta e da registrarsi all'Ufficio delle Entrate, deve stabilire requisiti, limiti, modalità e contenuti delle rispettive obbligazioni tenendo conto che obbligatoriamente deve contenere nel dettaglio le seguenti specifiche:

- a) puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona/cabina) che non potranno essere utilizzate nel contempo dal titolare dell'esercizio, indicate in apposita planimetria allegata;
- b) tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in uso e le modalità e le condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
- c) responsabilità assunte dalle singole parti, nel rispetto della normativa di settore, in riferimento agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti, alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- d) constatazione della conformità degli impianti (elettrico, idraulico, termico, di climatizzazione, ecc.) presenti nei locali e del rispetto delle norme igienico sanitarie che disciplinano la materia;
- e) rispetto della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro in considerazione della coesistenza di due attività nello stesso locale.

3. I soggetti del rapporto contrattuale svolgono ognuno la propria attività in veste di autonomi imprenditori nei confronti ognuno della rispettiva clientela, alla quale sarà rilasciata ricevuta fiscale.

4. L'affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, deve essere presente quando l'affidatario svolge la propria attività o personalmente o tramite il suo direttore tecnico: eventuali assenze devono ritenersi consentite solo per periodi limitati e per giustificati motivi idoneamente comprovati.

5. L'affidatario deve esercitare direttamente e personalmente l'attività anche con l'ausilio di eventuali collaboratori.

6. L'affidatario può utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la poltrona/cabina ottenuta in uso le attrezzature di lavoro e i prodotti funzionali alle prestazioni:

- a) di propria proprietà e in tal caso dovranno essere conformi alle vigenti normative ed in possesso della dichiarazione di conformità delle stesse e delle relative schede tecniche, ove previste, che dovranno essere conservate presso l'esercizio ed esibite agli organi di vigilanza;
- b) presenti nei locali purché nel rispetto delle normative igienico sanitarie e nel rispetto degli accordi contrattuali.

7. La coesistenza delle attività in ogni caso deve avvenire nel rispetto della normativa attinente alla sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare ognuna delle parti risponde per la sua attività ma, ad esclusione della poltrona/cabina oggetto dell'affido, l'affidante si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

8. L'affido di poltrona/cabina è soggetto a previa comunicazione congiunta delle imprese contraenti da presentarsi al Comune allegando:

- planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività con individuazione delle postazioni di lavoro concesse in affido e delle parti comuni a firma congiunta;
- autocertificazione dei requisiti igienico sanitari delle attrezzature di proprietà dell'affidatario eventualmente introdotte dallo stesso in azienda per l'esercizio della propria attività.

9. La comunicazione congiunta non costituisce titolo di subingresso, ma è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, in assenza della quale la stessa è da considerarsi abusiva.

10. La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata e sulla base della stessa verranno eseguiti i controlli per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

11. Ogni variazione, compresa la cessazione, va segnalata con comunicazione congiunta.

ARTICOLO 14 - Chiusura per ferie - sospensione e decadenza - cessazione

1. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio che si protrae oltre un mese deve essere data comunicazione allo S.U.A.P. L'esercizio può rimanere inattivo per la durata massima di un anno; per la ripresa dell'attività deve essere data preventiva comunicazione allo S.U.A.P.

2. L'attività è soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancita dalla Legge e dal presente Regolamento. Qualora entro 180 giorni le carenze riscontrate non vengano rimosse può essere disposta la chiusura dell'attività.

3. Deve essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio (mediante provvedimento di cessazione della medesima o degli effetti prodotti dalla S.C.I.A.) qualora:

- a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;

b) l'esercizio con più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.

4. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione allo S.U.A.P. entro 30 giorni.

ARTICOLO 15 - Comunicazione dei provvedimenti – effetti

1. I provvedimenti amministrativi sono comunicati per iscritto agli interessati.

2. I dinieghi in materia di esercizio dell'attività devono essere motivati e notificati al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A. corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

ARTICOLO 16 - Unità operativa - Responsabile del procedimento

1. Salvo diversa determinazione, l'unità operativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro procedimento, è il Settore di riferimento del quale fa parte l'Ufficio Commercio.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, il Responsabile del procedimento, è il Capo Settore preposto al servizio competente.

3. Tale Responsabile può affidare ad altro dipendente addetto al servizio, la responsabilità dell'istruttoria, e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento, svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni operative di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

ARTICOLO 17 - Obbligo di esposizione

1. È fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenerne esposte, in luogo ben visibile al pubblico la S.C.I.A. dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile al fine della tutela della salute pubblica.

2. In caso di affido di poltrona/cabina entrambi i contraenti devono esporre all'interno dei locali indicazione del rapporto di affido in atto e il proprio cartello prezzi relativo alle prestazioni effettuate.

ARTICOLO 18 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi - esposizioni obbligatorie

1. In ogni esercizio dell'attività di acconciatore o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico dell'orario di apertura e chiusura settimanale in modo ben visibile.
2. L'orario di apertura settimanale viene liberamente determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non prima delle ore 07:00, chiusura serale non oltre le ore 23:00; l'orario di apertura ed ogni sua variazione devono essere segnalati per iscritto all'Ufficio Comunale competente.
3. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso comune, i titolari devono scegliere un unico orario per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma dei commi precedenti.
4. Il Sindaco, in caso di richiesta motivata da parte delle Associazioni di categoria, può accordare deroghe di ordine generale agli orari di apertura comunicati all'Amministrazione comunale da ogni singola impresa.
5. È consentita la protrazione dell'attività oltre i limiti di orario esclusivamente a porte chiuse e per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

ARTICOLO 19 - Vigilanza

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.
2. Al fine di consentire i controlli di cui al primo comma, i titolari hanno l'obbligo di tenere presso il proprio esercizio la seguente documentazione:
 - a) copia della S.C.I.A. presentata al Comune e relativa ricevuta di presentazione (o autorizzazione rilasciata in vigenza della precedente regolamentazione);
 - b) copia della comunicazione di effettivo inizio dell'attività, di cui all'art. 19, comma 2, della L.241/1990 e s.m.i. e relativa ricevuta di presentazione (se si tratta di nuova attività o di trasferimento in nuovi locali);
 - c) copia dell'autocertificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per l'attività svolta e della relativa planimetria (o certificazione igienico-sanitaria rilasciata in vigenza della precedente regolamentazione);
 - d) copia della comunicazione congiunta di affido poltrona/cabina.

ARTICOLO 20 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, salvo che la violazione non costituisca reato o che venga sanzionata da disposizioni legislative specifiche, è punita con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75 a euro 450 secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Chi esercita l'attività di estetista senza possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge n. 1/1990, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 516 ad un massimo di euro 2582 con le procedure previste dalla L.R. n. 38/1987.

3. Chi esercita attività di acconciatore senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla L. n. 174/2005, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 5000 secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Il competente Dirigente/Responsabile del servizio ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza aver prestato la prescritta S.C.I.A., dandone comunicazione alla Camera di Commercio e a tutti gli organi preposti al controllo.

5. Qualora venga esercitata l'attività in assenza di personale in possesso del necessario requisito professionale, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.

ARTICOLO 21 - Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno apportate previa consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Le consultazioni potranno avere luogo mediante riunioni appositamente convocate ovvero mediante richiesta di espressione di parere scritto.

ARTICOLO 22 - Abrogazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento Consiliare.